

Elio Dotto, *La fondazione teologica della legge canonica alla luce della teologia morale di Giuseppe Angelini*, con Postfazione di Giuseppe Angelini (Coll. «Tesi – Diritto canonico. Facoltà di Diritto canonico San Pio X», 13), Marcianum Press, Venezia, 2021, pp. 248

Nell'antica Grecia il *Nomos* era lo spirito delle leggi, degli statuti e delle ordinanze. La moglie di *Nomos* è *Eusébeia* (Pietà) e la loro figlia è *Dike* (Giustizia). Il concetto che i greci avevano del *Nomos* è ben descritto da Erodoto: «Se uno proponesse a tutti gli uomini di scegliere, tra tutti i costumi esistenti, i migliori, ciascuno, dopo averci ben pensato, sceglierebbe i propri: a tal punto ciascuno ritene di gran lunga migliori i propri. Perciò solo un pazzo può mettere in ridicolo queste cose. Che questo sia l'atteggiamento di tutti gli uomini per quanto riguarda i costumi lo si può congetturare da molti indizi: in particolare da questo che ora dirò. Dario al tempo del suo regno mandò a chiamare i greci che erano alla sua corte e chiese loro a che prezzo avrebbero accettato di mangiare i loro avi defunti: e quelli risposero che non lo avrebbero fatto a nessun prezzo. Dopodiché Dario chiamò alcuni indiani appartenenti alla popolazione dei Callatii, che hanno l'abitudine di mangiare i genitori defunti, e chiese loro a quale prezzo avrebbe accettato di bruciare i loro genitori defunti; quelli si misero ad urlare ingiungendogli di non bestemmiare. Tale è la forza del *nomos* in un ambito come questo, e a ragione, secondo me, Pindaro disse che il *nomos* è il sommo sovrano» (Erodoto, *Storie*, III, 38).

Ho ritenuto opportuno citare questo brano, in quanto mi sembra che testimoni come le domande riguardanti la giustizia, il diritto, le leggi e le varie norme giuridiche, che inevitabilmente sorgono in qualsiasi società composta da uomini, accompagnano da sempre soprattutto, ma non esclusivamente, i giuristi di ogni tempo e lungo tutto il tempo del loro impegno in ambito giuridico, in quanto cultori ovvero operatori del diritto. Non è quindi un caso che il XVII Congresso della *Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici promovendo*, che si terrà a Parigi, dal 13 al 16 settembre 2022, abbia scelto come argomento per la riflessione dei canonisti di tutto il mondo *Personne, droit et justice: la contribution du droit canonique dans l'expérience juridique contemporaine*, a conferma di una domanda di senso che non può non interrogare il giurista di ogni tempo e di ogni provenienza geografica e culturale. Come giustamente notava W.

Jaeger: «[...] la tendenza prevalente del pensiero giuridico, dalla origine al culmine della filosofia del diritto, fu quella di riferire il diritto all'essere; in altri termini, di riferirlo all'unità obiettiva del mondo come *kosmos*, come ordine permanente ontologico delle cose che è allo stesso tempo ordine ideale di tutti i valori e fondamento della vita e della libertà umana. L'età dei sofisti fa eccezione a questa regola; essi non si sentirono più capaci di raggiungere 'l'essere' e di costruire la legge su questa incrollabile base. I sofisti affermarono recisamente il carattere e l'origine subbiettiva della legge, ed assunsero un atteggiamento pragmatistico nei confronti della sua validità. Ma i grandi filosofi del periodo seguente ritornarono all'originaria relazione tra la legge e l'essere, e tentarono di fondarla solidamente sulla loro concezione della vera realtà. Tutta la nostra tradizione occidentale posa su questa classica costruzione greca di un mondo del diritto che presuppone un *kosmos* nel quale l'uomo è connesso a un divino ordine di cose. La filosofia del diritto moderna in parte seguì il cammino dei classici, e conservò i fondamenti ontologici di questa tradizione. Ma in parte si trovò di fronte al progressivo dissolversi di questi e ritornò alla fase dei sofisti greci ed alla loro posizione filosofica» (W. JAEGER, *Elogio del diritto*, in M. CACCIARI, N. IRTI, *Elogio del diritto*. Con un saggio di Werner Jaeger, Milano, 2019, p. 50).

Ciò vale anche per don Elio Dotto, attualmente Moderatore della Curia della Diocesi di Cuneo, e per il suo studio monografico presentato per il conseguimento del Dottorato canonico presso la Facoltà di Diritto Canonico San Pio X di Venezia, e ora pubblicato. Nonostante che dall'età moderna il diritto canonico sia stato progressivamente emarginato nell'alveo dei diversi ordinamenti giuridici, e ghettizzato all'interno stesso della Chiesa e delle varie comunità ecclesiali, l'Autore intende assumere proprio la legge canonica come punto focale per impostare una rinnovata teoria generale della legge *tout court*. Con questo intento ha quindi cercato di dare un contributo all'elaborazione di una teoria generale della legge canonica, ma che potesse offrire al tempo stesso un apporto per il diritto secolare, cercando, giustamente, di sovvertire una mentalità che si è andata sempre più radicando specialmente dal Codice del 1917, quella cioè di una miope imitazione e prona sudditanza del diritto canonico ai vari ordinamenti giuridici, nazionali e internazionali, e delle sue vistose conseguenze quali lo smarrimento della sua originalità e la perdita di ogni effettiva incidenza nel dibattito giuridico che attecchirebbe solo in un dialogo rispettoso delle rispettive identità. 'Musa' ispiratrice, di detta senza dubbio interessante ricerca, è stata la teologia morale di Giuseppe Angelini, per lunghissimi anni docente di teologia morale fon-

damentale presso la Facoltà Teologica dell'Italia settentrionale. Questi ha con ragione messo in discussione un certo intellettualismo e materialismo nella *theologia moralis* dell'epoca moderna, anche se a mio sommo avviso, non è giusto attribuire queste accuse alla tradizione filosofica occidentale, soprattutto non sembra giusto attribuirle a san Tommaso d'Aquino (cfr. A. BELLOCQ, *Desiderare e agire. La razionalità pratica alla base della Teologia Morale*, Roma, 2020, pp. 35-36). In ogni caso l'Autore prende le mosse del suo studio proprio da una delle conclusioni della variegata riflessione dell'Angelini che vede la «[...] legge come cammino, dell'obbedienza ai comandamenti come appropriazione della promessa iniziale, in attesa che essa si compia, Angelini argomenta una teoria generale della legge non più intellettualistica ma contestualizzata nella drammatica dell'esperienza pratica dell'uomo» (p. 74).

Il testo è diviso in tre parti con undici capitoli e dopo le conclusioni generali, una significativa postfazione proprio dell'Angelini, una buona bibliografia e un utile indice degli autori citati. Ritengo interessante riportare di seguito il sommario del testo in quanto indicativo per il lettore al fine di potersene già fare un'idea. Parte Prima. La legge oggi. Cap. I: Tra diritti fondamentali e derive procedurali; Cap. II: I diritti fondamentali nella Chiesa; Cap. III: Sviluppi e prospettive nel diritto oggi. Parte Seconda. La legge nell'antropologia di G. Angelini. Cap. IV: Contro la retorica dei valori e dei diritti; Cap. V: La legge naturale e il suo ripensamento; Cap. VI: Fenomenologia teologica dell'esperienza pratica; Cap. VII: Teoria generale della legge nell'esperienza pratica. Parte Terza. Elementi dinamici della legge canonica. Cap. VIII: Legge canonica e forma teologale della legge; Cap. IX: Obbligo, dispensa e consuetudine; Cap. X: Appropriazione soggettiva, *aequitas* e privilegio; Cap. XI: Istruzione e singolarità del diritto penale.

L'Autore nella sua analisi procede con un metodo che parte da un approccio micro-comparativo, su determinati istituti, analizzati a partire dall'ordinamento canonico latino vigente sia nel loro rapporto diacronico con il diritto romano e con i processi di codificazione del XX secolo, sia in modo sincronico con l'ordinamento canonico orientale e con qualche accenno agli ordinamenti secolari occidentali vigenti. L'Autore successivamente approda ad una rappresentazione esauriente di tali istituti, trasversale rispetto alla storia e nella contemporaneità, in una prospettiva macro-comparativa con l'obiettivo di far risaltare la peculiarità degli istituti canonici studiati nella forma teologale della legge che affranca dal positivismo giuridico. Infatti, egli sottolinea che: «Il focus del nostro studio si concentra senza dubbio

su quegli elementi dell'ordinamento canonico che in modo emblematico la scuola canonistica laica italiana ha evidenziato come peculiari e che noi abbiamo definito dinamici: la dispensa e la consuetudine, legittimate in ultimo dalla *rationabilitas*; i privilegi, con un approfondimento sul cosiddetto privilegio paolino, come esercizio 'estremo' di *aequitas*; e, infine, il can. 1399 *CIC/83*, o comunque, più in generale, la non piena accoglienza nel diritto penale del principio di legalità. La scelta di questi elementi dinamici della legge canonica non è solo dettata dalla loro peculiarità, ma deriva anche dall'ipotesi che l'elasticità del diritto da essi espressa sia più vicina, rispetto a quanto possa esserlo il diritto positivisticamente inteso, al carattere dinamico del comandamento di Dio che si manifesta come grazia e si articola come legge. Attraverso l'adattamento non anarchico della legge alla situazione specifica tali istituti ne inverano la forma teologica che è quella di una promessa che fin dal principio dà e sempre da capo rinnova la certezza delle coscienze, e in questo senso anche produce una liberante certezza del diritto» (p.106).

Studio carico d'interessanti e provocanti suggestioni, anche se non tutte accettabili e condivisibili. Per esempio, forse si prestano ad equivoche interpretazioni le seguenti affermazioni che trovano, per l'Autore, giustificazione nell'odierno cambiamento/mutazione «antropologico-culturale» (pp. 49, 140 e 159): «Il superamento della visione intellettualistica dell'uomo impone di mettere al centro la coscienza attraverso cui il soggetto diventa consapevole di sé e del suo destino. E questa coscienza non va più intesa in senso gnoseologico, come processo di conoscenza, ma deve essere colta nel suo profilo pratico, come esperienza che attraverso l'appropriazione delle forme concrete della cultura conduce al riconoscimento di sé e del debito che determina la libera donazione di sé. Ritornare alla cosa stessa, nel caso dell'uomo, significa abbandonare l'antropologia delle facoltà, che oggettivizza l'uomo, senza rendere ragione della sua complessità, e partire dalle forme pratiche della vita immediata, riconoscendo lì il senso, cioè la verità significativa al soggetto, e dunque anche la legge che permette al soggetto di custodire il senso trovato. [...] La letteratura biblica sulla 'legge nel cuore' sintetizza il tratto fondamentale della legge per cui essa non esiste al di fuori della coscienza, o comunque prima dello svilupparsi della coscienza. Pertanto, una caratterizzazione della legge che la rappresenti a livello generale non può prescindere dalla descrizione fenomenologica della coscienza in accezione antropologica come presenza a sé del soggetto nella drammatica dell'esperienza pratica» (pp. 65-66 e 78). Affermazioni che dovrebbero essere chiaramente spiegate per non scivolare facilmente in uno

*storicismo relativista*, che in riferimento al diritto divino naturale e al diritto divino positivo, è falso e quindi pericolosamente fuorviante. Si veda, per esempio, quanto l'Autore scrive prendendo a giustificazione i cosiddetti privilegi paolino e petrino che, a sommosso avviso di chi scrive, dovrebbero essere maggiormente approfonditi e chiariti soprattutto per quanto riguardano le applicazioni e traduzioni pratiche che l'Autore ipotizza per la futura normativa e per una teoria generale della legge (cfr. pp. 62, 82, 140-142 e 145). Anche la tematica dei cosiddetti *diritti fondamentali dell'uomo*, affrontata nella Prima parte, poteva essere meglio sviluppata tenendo presente quanto affrontato successivamente nella Parte seconda riguardo la legge naturale e il suo ripensamento (cfr. pp. 55-64). Forse un'opportunità mancata di contestare la cultura dominante che, attraverso il passaggio del cambio di terminologia, riesce a 'convincere' riguardo al cambiamento della verità e della realtà. Di fatto parlare e scrivere di diritti fondamentali non è la stessa cosa che parlare e scrivere di *diritti naturali*, anche se ormai la mentalità odierna induce a pensare che si tratti degli stessi diritti o dello stesso tipo di diritto. Infatti, quando si usa il termine 'fondamentali' lo si pone in relazione, consapevolmente o inconsapevolmente, con il momento storico in cui vive la persona e quindi ciò che è fondamentale ora poteva non esserlo nel passato e potrà non esserlo nel futuro. Invece, quando si usa il termine 'naturali' si *riconosce* uno *status* che non può cambiare, pena il trasformarsi in altro. Ovviamente questa natura, contrariamente a come viene intesa e presentata oggi dai più non è un qualcosa di meramente statico, ridotto all'*essere* di una realtà inanimata, ma è propria dell'essere umano che è chiamato ad *agire* nella libertà che le è propria in quanto essere finito e che quindi mai potrà essere pensata ed esercitata come illimitata.

Rimane tuttavia interessante quanto l'Autore scrive riguardo alla peculiarità e alle potenzialità del diritto canonico: «Eppure rimane il fatto che l'ordinamento canonico presenta degli istituti peculiari che da sempre affascinano i cultori del diritto per la loro capacità di cogliere il dinamismo della vita rispetto alla fissità della legge positiva; e pertanto non sarà del tutto avventato ipotizzare che nella legge canonica, sia *de iure condito* che *de iure condendo*, si possa trovare una singolare attuazione di quella forma teologale della legge postulata da Giuseppe Angelini nella sua antropologia drammatica: nel senso che l'ordinamento canonico sarebbe un inveramento singolare e possiamo dire anche esemplare della legge nella sua forma archetipale, in quanto più di altri ordinamenti sostiene l'agire umano senza costringerlo in modo aprioristico ed intellettualistico.

[...] l'ordinamento canonico rimane il sistema giuridico proprio della Chiesa, dunque valido per i fedeli che oggi sono minoranza in un contesto secolarizzato e pluralista. E tuttavia nella comparazione dei sistemi giuridici la singolarità della legge canonica può illuminare la produzione e l'ermeneutica delle leggi secolari, aiutando a governare le odierne tensioni che contrappongono bene privato e bene pubblico, diritti individuali e doveri sociali, norme positive e giustizia trascendente. Allo stesso tempo, e per certi versi ancor prima, l'ipotesi di riconoscere nella legge canonica una singolare attuazione della forma teologale della legge può dare maggior concretezza all'azione della Chiesa, abilitandola meglio ad aiutare le coscienze dei fedeli che cercano vie praticabili di obbedienza cristiana anche nei mutati contesti culturali di oggi: infatti il rinnovato incontro tra diritto canonico e prassi pastorale, sulla base di un comune fondamento teologico che ha preso in seria considerazione le radicali trasformazioni antropologiche odierne, non può che essere salutare per rendere attuale ed efficace l'annuncio del Vangelo. Al fine di verificare tale ipotesi è però necessario premettere alcune considerazioni generali sulla legge canonica, così come si configura oggi nella Chiesa cattolica. La sua tendenziale omologazione alla legge secolare e la rinnovata consapevolezza della sua singolarità sono state messe a tema negli ultimi cento anni, determinandone la percezione e la pratica, ma anche evidenziando un difetto di elaborazione teorica fondamentale che oggi chiede di essere colmato» (pp. 88-89). Sottolineando, a ragione, che tutto questo trova il suo senso e il suo valore anche per il diritto secolare, non solo nell'ipotesi dell'*etsi Deus non daretur*, ma anche in un certo qual modo *veluti si Deus daretur*, convinzione che viene ripetutamente sottolineata (cfr. pp. 13, 71, 105 e 200).

Senza alcun dubbio, come evidenzia lo stesso Angelini, «Il progetto che sta alla base della ricerca di Elio Dotto è assai ambizioso. Mi riferisco al suo progetto di elaborare una fondazione teologica della legge canonica. Più precisamente, il progetto è quello di portare alla chiarezza del concetto quel fondamento teologico, che in ogni caso sta da sempre – così è da supporre – alla base della legge canonica. Il progetto comporta che si accetti una sfida assai impegnativa, quella di interrompere il sequestro reciproco tra diritto canonico e teologia, che appare come cristallizzato da molti secoli a questa parte» (dalla *Postfazione*, p. 221).

Resta comunque che la 'tesi' dell'Autore rimane un'argomentata proposta per l'avvio di una riflessione da parte dei giuristi-canonisti riguardo l'originale identità dell'*ordine* giuridico canonico e per l'avvio di un proficuo dialogo e collaborazione con i giuristi-civilisti.

La presa di coscienza dell'unicità – va al di là della denominazione, e tiene conto del contenuto alla luce della tradizione bimillenaria della Chiesa – d'istituti giuridici canonici quali l'*aequitas*, il privilegio e la dispensa, oltre la consuetudine canonica, la quale si differenzia per alcune sue specificità dalle consuetudini degli altri ordinamenti giuridici, rimane *condicio sine qua non* per qualsiasi tentativo di produzione di un vero e proprio *ordine* giuridico. Ordine giuridico in grado di rispettare la verità della natura umana, a servizio della persona destinata a vivere *con* e *per* gli altri in ogni società, e non di un mero *ordinamento* giuridico, costruzione di un cieco positivismo giuridico che sacrifica sull'altare del potere e di un insensato formalismo, il bene della persona chiamata a relazionarsi con Dio, con se stessa e con il prossimo.

Bruno Esposito